

	Repubblica Italiana	
	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale - Modena	
	CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PURA	
	Presso la sede dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale in	
	Modena (MO)	
	TRA I SIGNORI	
	Arch. VALERIO FIORAVANTI Cod. Fisc. FRVVLR65E25L969D che dichiara di	
	intervenire nel presente atto nella qualità di Direttore dell' Ente di gestione per i Parchi	
	e la Biodiversità Emilia Centrale Cod. Fisc. 94164020367 - Part. IVA 03435780360	
	sede legale: Viale Martiri della Libertà 34 - 41121 Modena pec <i>protocollo@pec.parc</i>	
	<i>hiemiliacentrale.it</i> di seguito denominato "Ente" o "Sponsee", ivi domiciliato per la	
	carica, ed in rappresentanza di detto Ente in virtù della deliberazione di nomina del	
	Comitato Esecutivo n. 42 del 29/06/2023;	
	E	
	Dott. CLAUDIO TURCHI Cod. Fisc. TRCCLD75R24G393L che dichiara di	
	intervenire nel presente atto nella propria qualità di Legale Rappresentante in nome e per	
	conto della società SEM Spa Sorgenti Emiliane Modena sede legale in Fanano, Fraz.	
	Ospitale, Via Capanna Tassoni 219/d Cod. Fisc. & Part. IVA 01583280365 Num. REA	
	227552, data iscrizione 08/01/1985 pec <i>semspa@postaleg.it</i> di seguito "Sponsor";	
	PREMESSO	
	CHE all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale compete la tutela	
	e conservazione del patrimonio naturale delle aree protette ricadenti nelle province di	
	Reggio Emilia e Modena. La divulgazione delle conoscenze sulla ricchezza delle specie	
	ed habitat presenti in questo vasto territorio derivanti dalla ricerca scientifica, e la	
	sensibilizzazione della cittadinanza sul tema della salvaguardia della Biodiversità sono	

	da considerarsi tra le strategie più efficaci per una corretta gestione delle Are Potette.	
	Nel 2016 l'Ente ha avviato il contenitore progettuale denominato <i>"Fondo Verde dell'Ente</i>	
	<i>Parchi Emilia Centrale"</i> il cui obiettivo quello di preservare e valorizzare il territorio	
	nella sua dimensione ambientale, sociale, culturale, eno-gastronomica, sportiva,	
	educativa e di incentivare modelli di attrazione turistica sostenibile, legati ad esperienze	
	di alto livello qualitativo. Attraverso tale strumento è possibile promuovere momenti di	
	aggregazione sociale in modo consapevolmente rispettoso dell'ambiente naturale che	
	costituisce motivo di interesse strategico per l'Ente in rapporto alle aree protette, proprio	
	per favorire le stesse <i>"come opportunità per sprigionare le potenzialità offerte dalle</i>	
	<i>risorse naturali, storiche, paesaggistiche, culturali e umane presenti"</i> e <i>"affinché la loro</i>	
	<i>tutela non sia percepita come un vincolo ma sia vissuta dai cittadini e dall'impresa in</i>	
	<i>un'ottica di responsabilità sociale del territorio"</i> .	
	CHE lo Sponsor ha in concessione d'uso il Marchio Qualità Parchi Emilia Centrale,	
	per cui si sta concludendo positivamente la procedura di rinnovo per un ulteriore	
	triennio;	
	CHE con propria comunicazione prot. 0003876-2023 l'Ente ha inoltrato apposita	
	richiesta di sponsorizzazione per la realizzazione del progetto finalizzato al ripristino	
	della fontana denominata "Fonte del Topo" in Località Pian della Farnia in Comune di	
	Fanano, con interventi da realizzare a cura dell'Ente, anche in collaborazione con	
	l'Amministrazione Comunale di Fanano.	
	CHE lo Sponsor si è dichiarato disponibile, con nota del 10/11/2023 acquisita agli atti	
	dell'Ente al prot. 0003944-2023, a sponsorizzare quanto proposto dall'Ente, evidenziando	
	il proprio logo e la ragione sociale su apposita targa da posizionare in loco che verrà	
	predisposta per l'iniziativa.	
	CHE lo schema del presente contratto è stato approvato dal Direttore dell'Ente, giusto	

	allegato "Schema contratto" alla richiesta di sponsorizzazione di cui sopra.	
	CHE risulta pertanto necessario formalizzare gli elementi essenziali del rapporto tra le	
	Parti, sulla scorta di quanto previsto dalle norme vigenti ed in particolare dall'Art. 43 della	
	Legge 449/1997 e s.m.i. (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), dall'Art.	
	119 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico degli Enti Locali), e dal combinato	
	disposto dell'Art. 8, comma 1, e dall'Art. 2, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.	
	(Codice dei contratti pubblici)	
	TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	 Art. 1 Premesse - Oggetto	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione pura da parte dello Sponsor -	
	SEM Sorgenti Emiliane Modenesi s.p.a. - tramite la corresponsione di una somma di	
	denaro per la realizzazione del progetto finalizzato al ripristino della fontana denominata	
	"Fonte del Topo" in Località Pian della Farnia in Comune di Fanano, promosso dallo	
	Sponsee Ente Parchi Emilia Centrale, come da scheda progettuale scambiata tra le Parti.	
	 Art. 2 Valore della sponsorizzazione - Obblighi fiscali - Modalità di pagamento	
	Lo Sponsor si impegna a versare la somma complessiva di € 4.880,00 (di cui € 4.000,00	
	di corrispettivo ed € 880,00 per l'IVA di legge) a favore dell'Ente Parchi Emilia Centrale	
	a titolo di corrispettivo per l'iniziativa di sponsorizzazione del progetto di cui al	
	precedente Art. 1, da effettuarsi a cura dello Sponsee.	
	La somma complessiva di sponsorizzazione come sopra indicata sarà corrisposta in	
	un'unica soluzione a seguito di emissione di fattura elettronica da parte dell'Ente entro 30	
	giorni decorrenti dalla data di stipula del presente atto.	
	Il pagamento di quanto convenuto con il presente atto dovrà essere effettuato dallo	
	Sponsor entro 30 giorni dalla data della fattura, esclusivamente a mezzo bonifico sul c/c	

	bancario intestato all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale -	
	Conto di Tesoreria - presso Banco BPM - Filiale di Fiumalbo - codice IBAN	
	IT53P0503466770000000011649 - con causale "Sponsorizzazione – Rep. EPBEC n. 48".	
	 Art. 3 Obblighi dello Sponsor	
	Oltre al pagamento dell'importo complessivo di sponsorizzazione così come indicato al	
	precedente Art. 2, lo Sponsor mette a disposizione dell'Ente adeguati strumenti	
	(riproduzioni tipografiche, files, ecc.) per la riproduzione del marchio o del logotipo	
	scelto per il materiale informativo, divulgativo e promozionale.	
	Lo Sponsor dichiara che il marchio o logotipo scelto, messo a disposizione dell'Ente, è	
	nella propria esclusiva titolarità e non viola la disciplina in materia di tutela dei segni	
	distintivi.	
	In ogni caso, lo Sponsor dichiara di manlevare l'Ente Parchi Emilia Centrale da	
	qualsivoglia pretesa o richiesta di risarcimento comunque avanzata da terzi nei confronti	
	dell'Ente medesimo per l'utilizzo dei segni di cui al comma precedente.	
	Allo Sponsor compete il pagamento dell'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, e delle	
	spese contrattuali di cui al successivo Art. 13.	
	 Art. 4 Obblighi dell'Ente	
	L'Ente si impegna a destinare la sponsorizzazione in predicato alla realizzazione del	
	progetto di cui al precedente Art. 1 del presente atto e, quale controprestazione del sopra	
	citato importo. L'Ente si impegna altresì a veicolare il logo dello Sponsor sul materiale	
	previsto per l'attività, dopo condivisione delle bozze con lo Sponsor, nonché a adempiere	
	alle eventuali ulteriori forme di controprestazioni pattuite tra le Parti.	
	 Art. 5 Durata del Contratto	
	La durata del presente contratto decorrerà dalla sua sottoscrizione e si risolverà senza	
	necessità di alcuna disdetta, una volta ottemperato a quanto in esso contenuto e	

	all'esaurimento degli obblighi tra le Parti.	
	Nel caso in cui le Parti intendano stipulare ulteriori accordi di sponsorizzazione si dovrà	
	redigere un nuovo contratto. É quindi esclusa ogni forma di tacito rinnovo.	
	Nel caso di rinvio del progetto di cui al precedente Art. 1 del presente atto, per cause non	
	imputabili allo Sponsor, gli obblighi e gli effetti del presente contratto verranno estesi e	
	procrastinati fino all'esaurimento degli obblighi tra le Parti.	
	 Art. 6 Responsabili del contratto - Comunicazioni	
	L'Ente indica quale proprio referente e responsabile del presente atto il dipendente	
	GIULIANO POZZI, al quale va inviata ogni comunicazione connessa al presente	
	contratto all'indirizzo di posta elettronica <i>giuliano.pozzi@parchiemiliacentrale.it</i> .	
	Lo Sponsor indica quale proprio referente e responsabile del presente atto Stefano	
	Muzzarelli al quale va inviata ogni comunicazione connessa al presente contratto	
	all'indirizzo di posta elettronica <i>s.muzzarelli@grupposem.it</i> .	
	 Art. 7 Divieto di cessione del contratto - Diritto di recesso	
	È vietata alle Parti, in qualsiasi forma, la cessione totale e/o parziale del presente	
	contratto, pena la sua nullità.	
	L'Ente si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto previa comunicazione allo	
	Sponsor tramite P.E.C. ovvero a mezzo di lettera raccomandata A/R. Qualora al momento	
	dell'esercizio del diritto di recesso da parte dell'Ente lo Sponsor avesse già effettuato il	
	versamento dell'importo della sponsorizzazione l'Ente provvederà al rimborso della	
	somma entro 30 giorni senza interessi.	
	 Art. 8 Risoluzione del contratto - Controversie	
	L'Ente Parchi Emilia Centrale può risolvere anticipatamente, e senza oneri a suo carico,	
	il presente contratto per motivi di pubblico interesse.	
	In ogni caso il contratto si intende risolto qualora lo Sponsor o l'Ente risultino	

	inadempienti in modo grave in relazione ai loro rispettivi obblighi.	
	Costituiscono eventi risolutivi del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del	
	Codice Civile: a) l'inosservanza degli obblighi e pattuizioni di cui al presente contratto;	
	b) comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell'esecuzione del	
	contratto; c) atti e/o fatti lesivi dell'immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna Parte.	
	Il mancato o l'inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni qui	
	specificatamente indicate, comporta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., la	
	risoluzione <i>ipso iure</i> del contratto intercorso tra le Parti.	
	Per ogni eventuale controversia afferente al presente contratto sarà competente in via	
	esclusiva ed inderogabile il Foro di Modena.	
	 Art. 9 Esclusiva	
	Le Parti convengono che allo Sponsor è riconosciuto il diritto esclusivo di sponsorizzare	
	il progetto di cui all'Art. 1 del presente atto.	
	 Art. 10 Divulgazione	
	Lo Sponsor avrà il diritto di svolgere, per la durata del contratto, qualsiasi attività	
	divulgativa e promozionale, comprese foto, registrazioni video, pagine web, social	
	network, che evidenzi la propria sponsorizzazione del progetto di cui all'Art. 1 del	
	presente atto, senza però divulgare il valore economico della sponsorizzazione.	
	 Art. 11 Limiti di responsabilità	
	La stipula del presente contratto è limitata alla sponsorizzazione del progetto di cui	
	all'Art. 1 del presente atto ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di	
	società/associazione tra le Parti in modo tale che nessuno dei contraenti possa essere	
	ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.	
	 Art. 12 Trattamento dei dati personali	
	Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. il trattamento	

	dei dati personali avverrà conformemente alle disposizioni non incompatibili con il	
	Regolamento UE medesimo, per finalità unicamente connesse all'esecuzione del presente	
	atto. Pertanto, i dati personali forniti dalle Parti, obbligatori per le finalità connesse alla	
	stipula e gestione del presente contratto, saranno vicendevolmente trattati dalle Parti	
	medesime in conformità alle disposizioni contenute nella normativa sopra richiamata. I	
	dati saranno comunicati ai sensi della già menzionata normativa, ai soggetti aventi titolo	
	in virtù di leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti alla stipula e gestione del contratto.	
	 Art. 13 Disposizioni finali - Imposta di bollo e di registro	
	Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e	
	disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili e compatibili con il presente atto.	
	Il presente contratto, in forma di scrittura privata, è soggetto a registrazione in caso d'uso	
	ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986 e s.m.i.	
	L'atto è soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i.	
	Le spese contrattuali sono a carico dello Sponsor.	
	L'atto consta di n. 6 pagine intere e fin qui di questa ultima.	
	Letto ed approvato, le parti appongono la propria firma sull'atto.	
	per Ente parchi Emilia Centrale per SEM s.p.a.	
	Arch. Valerio Fioravanti Dott. Claudio Turchi	
	(Originale firmato digitalmente D.Lgs. 82/2005 e norme ad esso collegate)	
	Imposta di bollo (€ 32,00) assolta in modalità telematica ai sensi del Decreto del	
	Ministero dell'Economia e delle Finanze 17/06/2014. Il pagamento è stato effettuato	
	mediante versamento con modello F24 in data 26/07/2021.	